

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 3004-*bis*

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 15 novembre 1991, dell'articolo 10 del

DISEGNO DI LEGGE N. 3004

«Disposizioni in materia di finanza pubblica»

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro del Tesoro

(CARLI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

Comunicato alla Presidenza il 30 settembre 1991

Disposizioni in materia di contributi INAIL

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per il finanziamento della gestione agricola dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), la quota capitaria annua a carico dei lavoratori autonomi e dei concedenti di terreni a mezzadria ed a colonia è elevata da lire 500.000 a lire 700.000 a decorrere dal 1° gennaio 1992, a lire 800.000 a decorrere dal 1° gennaio 1993 e a lire 900.000 a decorrere dal 1° gennaio 1994. Per le aziende situate nei territori montani, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonchè nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la predetta quota capitaria è elevata da lire 295.000 a lire 560.000 a decorrere dal 1° gennaio 1992, a lire 640.000 a decorrere dal 1° gennaio 1993 e a lire 720.000 a decorrere dal 1° gennaio 1994. La misura contributiva di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, già fissata al 9 per cento dall'articolo 9, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevata al 10 per cento dal 1° gennaio 1992.